

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta .Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Dott.ssa Comm. Simonetta Di Simone Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 29 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

In data 28 febbraio 2005 il ricorrente, in servizio a tempo indeterminato in un corpo militare, stipulava con un intermediario finanziario, al quale subentrava nello stesso giorno l'attuale resistente, due contratti di finanziamento mediante delegazione di pagamento, ciascuno di € 29.520 da restituire in 120 rate mensili.

Con nota del 5.12.2005, il competente distretto militare comunicava al creditore la sospensione dei rimborsi, atteso che lo stipendio del ricorrente era stato ridotto al 50% in relazione all'assenza per malattia di quest'ultimo. Tale assenza si concludeva nel mese di marzo 2008, quando il ricorrente, giudicato "*non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nell'E.I.*", veniva integrato nei ruoli civili del Ministero della Difesa con adeguamento, *in pejus*, della relativa retribuzione.

In data 13.5.2009, l'intermediario originario, in esito a una specifica richiesta del cliente, comunicava, in relazione a ciascuno dei due finanziamenti, il debito residuo calcolato al



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

31.5.2009 (€ 25.686,83), specificando il numero delle quote insolute nel periodo 31.1.2006/31.5.2009 (n. 41) e tenute in sospeso.

Con nota del successivo 30 giugno, il ricorrente, tramite il proprio legale, contestava il conteggio effettuato dall'intermediario, sottolineando che, durante il periodo di sospensione del rimborso da parte dell'amministrazione delegata, l'*ente mutuante veniva comunque pagato in virtù della polizza di assicurazione a copertura del rischio impiego* stipulata contestualmente ai contratti di finanziamento. In relazione a tanto, l'avvocato invitava la finanziaria *“a rivedere il credito vantato nei confronti del [ suo] assistito”*.

Pure sollecitato con successiva nota del 18.9.2009, l'intermediario non ha riscontrato il reclamo. In data 26.1.2010, il ricorrente ha presentato ricorso all'Arbitro. In esso, ha chiesto l'accertamento del diritto a ottenere la copertura assicurativa stipulata per il rischio impiego e la conseguente correzione del conteggio estintivo. In allegato, ha prodotto, oltre alle comunicazioni indirizzate all'intermediario con le relative ricevute postali, le certificazioni mediche rilasciate dalle competenti autorità.

Il resistente, in sede di controdeduzioni con riferimento alle richieste del ricorrente, ha osservato che:

- *“la temporanea cessazione del diritto allo stipendio o riduzione dello stesso costituisce un sinistro temporaneo per il quale non è prevista copertura assicurativa salvo che lo stesso non si trasformi in sinistro definitivo (es. licenziamento);*
- le quote mensili non versate ed inerenti al periodo di sospensione del rimborso erano state *“accodate”*. Al riguardo, ha prodotto copia delle comunicazioni inviate al cliente e all'amministrazione delegata in data 9.9.2009;
- *“ove pure si fosse ottenuto l'indennizzo dalla compagnia assicurativa, la stessa – godendo del diritto di surroga – si sarebbe rivalsa nei confronti del ricorrente”* ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di finanziamento. In merito ha specificato che le polizze assicurative erano state sottoscritte antecedentemente al regolamento ISVAP n. 29 del 16.3.2009, che *“in regime di perdita pecuniaria non contempla il diritto di surroga”*.

In relazione a tanto, il convenuto ha chiesto all'Arbitro di rigettare il ricorso. In allegato, ha prodotto i due contratti di finanziamento e una delle due polizze assicurative stipulate a copertura del *“rischio impiego”*.

In primo luogo questo Collegio intende affrontare la questione della competenza a decidere il ricorso in esame, che verte fundamentalmente sulla mancata attivazione della copertura assicurativa per il caso di rischio impiego, nell'ambito di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Va ricordato in proposito che, in un caso analogo inerente alle sorti della polizza in esito all'estinzione del finanziamento, con decisione n. 56 del 17/2/2010 il Collegio di Roma, acclarata l'esistenza di un collegamento negoziale tra il mutuo e il contratto assicurativo, ha riconosciuto la propria competenza a decidere. Ancora, in una controversia simile a proposito di una cessione del quinto dello stipendio si è pronunziato anche il Collegio di Napoli con decisione n. 520 dell'11.6.2010, sottolineando, nella specie, come il rapporto di accessorietà del contratto di assicurazione rispetto al finanziamento sia *“prevista espressamente già nell'art. 54 del DPR n. 180/1950, che prescrive per le “cessioni del quinto” una copertura assicurativa contro il rischio di cessazione o riduzione dello stipendio o la “liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente” per garantire la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo debito”*.

Ciò posto, entrando nel merito del ricorso, vanno considerate la disciplina vigente al momento della conclusione dell'accordo e le condizioni previste dal contratto di finanziamento. Quest'ultimo stabilisce che il contratto di assicurazione, stipulato contestualmente, nel quale la finanziaria è contraente beneficiario, è finalizzato alla copertura del rischio impiego, *“comprensivo del rischio di risoluzione del rapporto per decesso del cedente”*. Nelle condizioni generali del contratto di finanziamento, sottoscritte dal ricorrente, si specifica (art. 10 – Riduzione dello stipendio) che, nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del delegante – ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa – il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare le trattenute sino alla totale estinzione del debito e ancora (art. 14 – Surroga dell'assicuratore) che per le somme che l'assicuratore dovesse pagare per effetto della garanzia rischio impiego, la compagnia di assicurazione sarà sostituita all'Istituto in tutti i suoi diritti e privilegi verso il delegante. Infine, che in caso di premorienza non vi sarà surroga dell'assicuratore.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel documento di sintesi, tra gli oneri a carico del debitore, sono inclusi *“i premi delle polizze di assicurazione in virtù delle quali l’istituto mutuante ha ottenuto la copertura del rischio di impiego e della premorienza per il rimborso del capitale mutuato”*.

Si può quindi rilevare, come ha sostenuto il resistente, che la temporanea cessazione del diritto allo stipendio o riduzione dello stesso costituisce un sinistro temporaneo per il quale non è prevista copertura assicurativa, salvo che lo stesso non si trasformi in sinistro definitivo (es. licenziamento), e che pertanto correttamente l’intermediario ha provveduto ad “accodare” le quote mensili non versate ed inerenti al periodo di sospensione del rimborso e contestualmente a inviare comunicazioni al cliente e all’amministrazione delegata in data 9.9.2009.

Va anche rilevato che, ove pure il resistente avesse ottenuto l’indennizzo dalla compagnia assicurativa, questa certamente avrebbe fatto valere il diritto di surroga direttamente nei confronti del ricorrente, come prevede il citato art. 14 delle condizioni generali di finanziamento.

Di conseguenza, poiché la temporanea cessazione del diritto allo stipendio del ricorrente non può dare luogo alla copertura assicurativa, non appaiono fondate le richieste del ricorrente alla revisione del debito nei confronti della società finanziatrice .

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI